Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

O R I G I N A L E

N. 48 del 22/11/2011

Titolo I - Classe 6

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: SISTEMA DI DIFFUSIONE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA - APPROVAZIONE DEL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI E CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DEI PUNTI DI VENDITA NON ESCLUSIVI

Il giorno 22/11/2011, alle ore 18:30 nella Solita sala delle Adunanze, in prima convocazione ordinaria, in seduta pubblica, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e dallo Statuto Comunale vigente sono stati oggi convocati in seduta i componenti del CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
FALCHETTI MAURO	P	ABATE ENZO	P	FAGANELLI ROMEO	P
ROCCA GIANPIERO	P	LAMAGNI ROBERTO	P	NARDI PIETRO	P
BOLDI ENRICO	P	OSSO ALESSIO	P	MAGGI MARCO	P
UGGERI NAZZARENO	P	LEALI LEONARDO	P	POSENATO ALFREDO	P
MERLO GIULIA	P	MANCINI PAOLA	P	RAMAZZINA LEONARDO	P
SCUTTERI ENZO	P	NEGRISOLO VALERIA	P		

Totale Presenti **17** Totali Assenti **0**

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE - Belletti Angela -, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO - FALCHETTI MAURO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra sopraindicato.

DELIBERAZIONE NR. 48 DEL 22/11/2011

OGGETTO:
SISTEMA DI DIFFUSIONE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA - APPROVAZIONE DEL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI E CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DEI PUNTI DI VENDITA NON ESCLUSIVI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

Il Responsabile del Settore Risorse Finanziarie, Sportello Unico, URP;

PREMESSO CHE:

- la legge del 13 aprile 1999, n. 108, recante "Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana periodica", ha previsto un nuovo sistema di commercializzazione dei prodotti editoriali, introducendo, inizialmente per un periodo di diciotto mesi, indicato col termine di SPERIMENTAZIONE, nuovi canali di vendita presso alcuni esercizi commerciali (tabaccherie, distributori di carburante, bar, medie e grandi strutture di vendita, librerie) denominate EDICOLE NON ESCLUSIVE, che si affiancano alle edicole tradizionali, denominate a loro volta EDICOLE ESCLUSIVE;
- assunti gli esiti di tale sperimentazione, è stato adottato il Decreto legislativo n. 170 del 24 aprile 2001, "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108";
- il Decreto legislativo 170/2001 ha attribuito alle Regioni la competenza ad adottare criteri e parametri di riferimento sulla base di disposizioni precise contenute nel D.Lgs.;
- La Delibera del Consiglio regionale n. VII/549 del 10/7/2002 "Atto di indirizzo in attuazione del Decreto legislativo 24/4/2001 n. 170 concernenti il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica a norma dell'art. 3 della legge 13 aprile 1999 n.108" prevede che i Comuni devono ridefinire i nuovi piani di localizzazione dei punti vendita di quotidiani e periodici;

CONSIDERATO CHE:

- si rende pertanto necessario approvare un Piano Comunale di localizzazione delle Edicole esclusive (art.2, comma 2, Decreto Legislativo 170/2001) e appositi criteri per il rilascio di autorizzazioni per edicole non esclusive.
- ai sensi dell'art. 6 degli "Indirizzi regionali in attuazione del D.Lgs. 24 aprile 2001 n.170, concernente il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana, a norma dell'art.3 della legge 13 aprile 1999 n.108" approvati con delibera della Giunta Regione Lombardia VII/549 del 10 luglio 2002 al fine della predisposizione dei Piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi, i Comuni tengono conto altresì:

a) del rapporto tra la popolazione residente e punti vendita esclusivi; sono considerati nel rapporto anche i punti vendita non esclusivi equiparando cinque punti vendita non esclusivi ad un punto vendita esclusivo e tre punti di vendita non esclusivi ad un punto di vendita esclusivo quando gli stessi siano inseriti in una media o grande struttura di vendita;
b) del rapporto tra il numero delle famiglie e il numero dei punti vendita esclusivi; sono considerati nel rapporto anche i punti vendita non esclusivi equiparando cinque punti vendita non esclusivi ad un punto vendita esclusivo e tre punti di vendita non esclusivi ad un punto di vendita esclusivo quando gli stessi siano inseriti in una media o grande struttura di vendita;
c) del numero dei quotidiani venduti nel biennio antecedente all'approvazione del piano;
d) del numero dei periodici venduti nel biennio antecedente l'approvazione del piano;

RICORDATO che la Giunta comunale – nella seduta del 08/11/2011 – ha preso visione dell'allegato schema di regolamento;

PRESO ATTO che copia del suddetto schema è stato inviato per il parere consultivo di competenza alle seguenti organizzazioni sindacali e di rappresentanza dei giornalai, spedizionieri/distributori - operanti in ambito della Lombardia – con invito a trasmettere il predetto parere entro il **21.11.2011:** U.I.L., CISL Giornalai, FENAGI/Confesercenti, SINAGI, SNAG, Agenzia Pedrazzi;

ESAMINATA la proposta di "*Piano comunale di localizzazione dei punti vendita Esclusivi di Stampa Quotidiana e Periodica*"

RITENUTO di approvare formalmente il predetto Piano composto da:
- Analisi della rete distributiva,
- Normativa di piano

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, pertanto non occorre acquisire il parere in ordine alla regolarità contabile;

PROPONE

1. **DI APPROVARE** il "*Piano comunale di localizzazione dei punti vendita Esclusivi di Stampa Quotidiana e Periodica*" costituito da due parti: una relativa **alla analisi della rete distributiva** ed una costituita da una **parte normativa,** piano che viene allegato al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale;

2. **DI DEMANDARE** ai competenti funzionari i connessi provvedimenti;

Allegati: *regolamento relativo al sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica - piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi e criteri per il rilascio delle autorizzazioni dei punti di vendita non esclusivi*

DELIBERAZIONE NR. 48 DEL 22/11/2011

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000:

- *Favorevole di Regolarità Tecnica, del Responsabile del Settore Risorse Finanziarie, Sportello Unico, URP Marina Ceresa;*

Considerato che gli interventi relativi alla presente proposta di deliberazione sono contenuti nel verbale unico di questa seduta;

Con voti unanimi e favorevoli , espressi dai n. 17 consiglieri presenti e 17 votanti

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la sopraestesa proposta di delibera.

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NR. 56 DEL 11/11/2011

SISTEMA DI DIFFUSIONE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI E CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DEI PUNTI DI VENDITA NON ESCLUSIVI

D.Lgs. 24.4.2001 n. 170
D.C.R. Lombardia 10.7.2002 n. VII/549
Approvato con Delibera C.C. n. del

Relazione e Norme attuative

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NR. 56 DEL 11/11/2011

RELAZIONE

Quadro normativo di riferimento
La nuova disciplina in materia di rivendita di giornali e riviste contenuta nel D.Lgs. 24.4.2001 n. 170 definisce la programmazione del settore con riferimento a due tipologie di vendita:
a) *punti di vendita esclusivi*: che effettuano la vendita generale di quotidiani e periodici;
b) *punti di vendita non esclusivi*: esercizi che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero di periodici.

a) Punti di vendita esclusivi

L'articolo 6 del D.Lgs. 170/2001 richiede ai Comuni di adottare specifici *piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita* sulla base degli indirizzi di programmazione emanati dalla Regione.
La Regione Lombardia ha approvato con delibera CR n. VII/549 del 10/7/2002 gli "*Indirizzi regionali in attuazione del D.Lgs. 170/2001 concernente il riordino del sistema di diffusione della stampa periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13/4/1999 n. 108*".
In tale provvedimento sono stabiliti i criteri per l'adozione dei piani di localizzazione dei punti di vendita *esclusivi*, così sintetizzabili:
- durata biennale;
- partecipazione delle associazioni degli editori, dei distributori e dei rivenditori;
- facoltatività dei limiti minimi di distanza tra punti di vendita;
- previsione insediativa di nuovi punti di vendita (determinata sulla base di un parametro numerico che considera il numero degli abitanti residenti, il numero delle famiglie residenti ed il numero dei punti di vendita esistenti).

L'articolo 6 del DCR Lombardia n. 549 del 10/07/2002 indica i criteri per la definizione del parametro numerico sulla base del quale determinare le previsioni insediative; tale parametro si ottiene mediante l'attribuzione dei punteggi sottoelencati.

rapporto tra popolazione residente e punti vendita esclusivi esistenti:
- da 0 a 1000 residenti per pdv punti 0,25
- da 1001 a 2000 residenti per pdv punti 0,50
- da 2001 a 3000 residenti per pdv punti 0,75
- oltre 3000 residenti per pdv punti 1,00

rapporto tra famiglie residenti e punti vendita esclusivi esistenti:
- da 0 a 700 famiglie per pdv punti 0,25
- da 701 a 800 famiglie per pdv punti 0,50
- da 801 a 900 famiglie per pdv punti 0,75
- oltre 900 famiglie per pdv punti 1,00

Se la sommatoria dei due punteggi è pari o superiore a 1,50 (1,00 nel caso di Comuni classificati ad economia prevalentemente turistica dai provvedimenti regionali) il piano comunale può prevedere un incremento fino al 15% dei punti di vendita esclusivi esistenti.
Il Comune ha facoltà di prevedere un ulteriore incremento di una unità (o comunque fino al 5% dei punti vendita esclusivi) in relazione a particolari fenomeni di mobilità interessanti il Comune o una parte del suo territorio ovvero qualora il volume delle vendite annue nel Comune, registri per il precedente biennio un incremento superiore al 2% per i quotidiani e al 4% per i periodici.
Il Comune può prevedere, in deroga al parametro numerico, il rilascio di autorizzazioni stagionali.
I punti di vendita esclusivi possono abbinare alla vendita di quotidiani e periodici anche la vendita di altre merci, a condizione che la superficie di vendita destinata alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali non sia superiore al 30% di quella risultante in autorizzazione.

b) punti di vendita non esclusivi

Nel piano di localizzazione possono inoltre essere inseriti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per i punti vendita *non esclusivi*, rilasciabili a favore dei seguenti esercizi:
a) rivendite di generi di monopolio;
b) rivendite di carburanti (aventi superficie minima di 1.500 mq.);
c) bar;
d) medie e grandi strutture di vendita, centri commerciali (aventi superficie minima di vendita pari a 700 mq.);
e) esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati (aventi superficie minima di mq. 120)
f) esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.
L'articolo 2, comma 6, del D.Lgs. 170/2001 prevede che l'autorizzazione per i punti di vendita non esclusivi debba essere rilasciata tenendo conto dei seguenti parametri:
- densità della popolazione;
- caratteristiche urbanistiche e sociali della zone;
- entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni;
- condizioni di accesso ed esistenza di altri punti vendita non esclusivi.

LA SITUAZIONE DEL NOSTRO COMUNE

Lo sviluppo industriale del comune di Castel Goffredo ha determinato negli ultimi 30 anni un sostanziale cambiamento del territorio, da realtà agricola a realtà industriale. Questo sviluppo ha prodotto i suoi effetti anche sull'incremento demografico che è stato progressivo. La popolazione sparsa su tutto il territorio comunale, ma concentrata soprattutto nel capoluogo, ha già superato i 12.000 abitanti, con una alta percentuale di extracomunitari appartenenti a circa 44 etnie diverse.
La rete distributiva sul territorio in questi ultimi anni è stata incrementata in modo considerevole negli esercizi commerciali di piccole e medie strutture.
Un parametro di misura indiretto può essere dato dalla densità di esercizi minori (vicinato) presenti ed abilitati al commercio al dettaglio e dell'artigianato di servizio (parrucchieri, estetisti gelaterie e

gastronomie), che, nonostante le dimensioni territoriali, evidenziano un' ulteriore possibilità di sviluppo.
Il territorio del capoluogo è suddiviso in aree residenziali già edificate, ed altre di nuova lottizzazione, nonché in aree di interesse produttivo. Il resto del territorio, al di fuori del centro abitativo, ha vocazione esclusivamente agricola.
All'interno del territorio del Comune di Castel Goffredo si possono individuare le seguenti località:Casalpoglio, Berenzi, Bocchere, S. Anna, Villa, Gigliani, Boccardi, Perosso, Poiano, Lodolo, Zecchini.
Nessuna delle zone indicate, tuttavia presenta le caratteristiche per essere individuata area autonoma ai fini della pianificazione in oggetto. L'espansione demografica e industriale è rilevante soprattutto nel capoluogo, mentre le località citate risultano complementari al centro.
Ai fini della localizzazione della rete distributiva di quotidiani e periodici, si ritiene di non suddividere il territorio comunale in zone, ma di mantenere un' unica zona che chiameremo: Castel Goffredo
Le edicole attualmente esistenti sul territorio di Castel Goffredo sono ancora quelle risultanti da vecchie pianificazioni del territorio ante D.Lgs. 170/2001.
Al 31 agosto 2011, il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica sul territorio del nostro comune si articola come segue:

punti di vendita esclusivi totale n. 3 (tre) di cui:

n. 1 Capoluogo – Piazzale della Vittoria

n. 1 Capoluogo – Piazzale Martiri della Liberazione

n. 1 Capoluogo – Piazza Astazzoni

non esistono punti vendita non esclusivi.

Il nuovo piano di localizzazione deve in primo luogo aggiornare le previsioni insediative relative ai punti di vendita esclusivi, sulla base del parametro di cui all'art. 6 DCR Lombardia 549/2002; a tal fine devono essere considerati i dati seguenti:
Popolazione residente al 31 agosto 2011: 12401
Famiglie residenti al 31 agosto 2011: 4710
L'applicazione dei dispositivi previsti dall'articolo 3, comma 3, del provvedimento regionale determina il seguente punteggio:

a) abitanti/punti vendita esclusivi = 12401/3 = 4134 pari a punti 1
b) famiglie/punti vendita esclusivi = 4710/3 = 1570 pari a punti 1
totale punti 2.
Essendo il punteggio ottenuto pari a 2 può essere effettuato l'incremento della previsione insediativa del 15%, (3 x 15% = 0,45).
Inoltre ai sensi della legge regionale, il Comune potrebbe utilizzare in casi di particolari fenomeni di mobilità determinati da fattori attrattivi presenti nel territorio un'ulteriore riserva pari al 5% e comunque non meno di 1 unità aggiuntiva alle esistenti.

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NR. 56 DEL 11/11/2011

Condizioni presenti nel nostro territorio, infatti se si considerano, nel corso dell'ultimo decennio, l'andamento demografico della popolazione residente, l'incremento economico produttivo delle unità locali, si può ben affermare che il comune di Castel Goffredo è avviato ad una crescita generale di buona importanza. La crescita economica degli ultimi decenni ha infatti determinato una forte mobilità verso il comune di Castel Goffredo di persone che vi spostano la residenza e di altre che vi si recano quotidianamente per lavoro. Da qui la necessità da parte dell'Amministrazione comunale ad operare determinate scelte nei diversi settori inglobando fra queste anche l'ampliamento del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica.

Sulla base di quanto esposto, si determina la seguente capacità di piano:

Attualmente a Castel Goffredo ci sono 3 edicole esclusive e non ci sono edicole non esclusive;
la percentuale di incremento del 15% , più l'ulteriore 5% determina un aumento dello 0,60, che arrotondato arriva all'unità.
In base all'analisi esposta si conclude che:
i punti ottimali di edicole esclusive, definiti dai parametri, sono numero 4, di cui 3 già autorizzati e 1 da autorizzare.

Per quanto attiene ai punti vendita *non esclusivi* si ritiene che l'attuale sistema distributivo risponda in maniera adeguata alle esigenze della popolazione, non appare pertanto ragionevole prevedere la vendita in altri ambiti. Tale analisi è peraltro indirettamente confermata dal fatto che ai sensi della legge 108/99 (fase di sperimentazione) hanno chiesto di poter esercitare la vendita di quotidiani e periodici 4 esercizi non esclusivi, senza che nessuno di questi abbia poi proseguito nel tempo tale attività.
La scelta è quindi di consentire le rivendite di quotidiani e periodici nei soli punti esclusivi. Si rammenta che è comunque ammessa in tutto il territorio comunale la vendita di periodici prevista dalla lettera f) dell'articolo 2, comma 3, del D.lgs. 170/2001 e precisamente:
la vendita di riviste di identica specializzazione merceologica negli esercizi a prevalente specializzazione di vendita.

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NR. 56 DEL 11/11/2011

NORME DI ATTUAZIONE

INDICE

ARTICOLO 1 : Finalità, definizione e durata del piano
PARTE I
PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI
ARTICOLO 2 : Autorizzazione amministrativa e modalità di svolgimento dell'attività
ARTICOLO 3 : Suddivisione in zone del territorio comunale
ARTICOLO 4 : Previsione insediativi e localizzazione ottimale dei punti di vendita
ARTICOLO 5 : Forme particolari di vendita
ARTICOLO 6 : Superficie minima e distanze – Abbinamenti alla vendita di altre merci
ARTICOLO 7 : Ampliamento della superficie di vendita
ARTICOLO 8 : Trasferimento dei punti di vendita
ARTICOLO 9 : Subingresso
ARTICOLO 1O : Priorità
ARTICOLO 11 : Iter procedurali
ARTICOLO 12 : Sospensione dell'attività
ARTICOLO 13 : Cessazione dell'attività
ARTICOLO 14 : Revoca dell'autorizzazione
PARTE II
CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
PER PUNTI DI VENDITA NON ESCLUSIVI
ARTICOLO 15 : Autorizzazione amministrativa e modalità di svolgimento dell'attività
PARTE III
NORME FINALI
ARTICOLO 16 : Attività non soggette ad autorizzazione
ARTICOLO 17 : Osservanza di altre leggi e regolamenti comunali

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NR. 56 DEL 11/11/2011

ARTICOLO 1
Finalità, definizione e durata del piano e dei criteri

Al fine di incrementare la diffusione e di raggiungere l'economica gestione della distribuzione di quotidiani e periodici , realizzando un'adeguata articolazione della rete di vendita nel territorio comunale che faciliti l'accesso dei consumatori, il Consiglio Comunale istituisce il "piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi" ed approva i "criteri per il rilascio delle autorizzazioni per punti di vendita non esclusivi".
Il piano ed i criteri, conformi al D.Lgs. 170/2001 e alla DCR n. VII/549 del 10.7.2002, sono costituiti dalla presente normativa, dalla relazione tecnica, e durano in vigore per due anni dalla data della loro definitiva approvazione. Decorso tale termine il piano dovrà essere sottoposto ad adeguamento; fino a quando il nuovo piano non verrà approvato, resteranno in vigore le disposizioni di quello in essere.
L'eventuale emanazione di nuove norme , anche prima della scadenza biennale, integrative o in contrasto con quanto stabilito dal presente piano, dovrà essere oggetto di apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

PARTE I

PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI

ARTICOLO 2
Autorizzazione amministrativa e modalità di svolgimento dell'attività

Per punti di vendita esclusivi si intendono quelli tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici autorizzati in base al D.Lgs. 170/2001 o ai sensi dell'articolo 14 della legge 416/1981.
Chiunque intenda esercitare l'attività di rivendita di quotidiani e periodici, aprendo un nuovo punto di vendita, è tenuto a richiedere al Comune il rilascio della relativa autorizzazione.
L'autorizzazione per la rivendita di quotidiani e periodici è rilasciata dal Comune ai soggetti che ne hanno fatta richiesta previo accertamento dei seguenti elementi:
- possesso dei requisiti di cui di cui all'art. 71 del Dgls. 26 marzo 2010, n.59;
- conformità della richiesta alle disposizioni previste negli articoli 3, 4 e 6 del presente Piano;
- conformità urbanistica della destinazione d'uso dei locali.

Condizione per la validità dell'autorizzazione amministrativa è lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle seguenti modalità:
- garanzia di parità di trattamento delle diverse testate;
- invariabilità del prezzo di vendita dei quotidiani e periodici;
- dotazione di un apposito spazio espositivo per le testate poste in vendita, adeguato rispetto alla tipologia prescelta ed al tipo di locale;
- divieto di esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.

ARTICOLO 3
Suddivisione in zone del territorio comunale

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NR. 56 DEL 11/11/2011

Come già specificato nella relazione, nel territorio comunale è stata individuata un'unica zona denominata: CASTEL GOFFREDO

ARTICOLO 4
Previsione insediative e localizzazione ottimale dei punti di vendita

Conformemente agli indirizzi regionali si autorizza in Castel Goffredo un nuovo punto vendita esclusivo, che potrà essere sia su area privata sia su area pubblica, verificata la compatibilità a carattere ambientale, igienico sanitario, nonché il rispetto delle norme di polizia stradale e del pubblico interesse.
Si precisa che:

- La localizzazione non dovrà essere inferiore a **2** m dal limite della carreggiata e in corrispondenza di intersezioni stradali, il posizionamento dovrà garantire la visibilità secondo i parametri previsti dal Codice della Strada, inoltre dovrà essere a **12** m da curve, dossi, fermate dei bus.
- È vietata l'installazione di edicole su aree prospicienti strade dove vige il divieto di sosta o di fermata, a meno che l'area di pertinenza dell'edicola non consenta il parcheggio dei veicoli in un'area limitrofa laterale, esterna alla sede stradale, attrezzata con apposita corsia di manovra o con immissione/uscita regolamentata da passo carraio.
- Le edicole dovranno essere collocate all'esterno dei percorsi pedonali e ciclopedonali. Nel caso di edicole collocate su aree pedonali, dovrà essere garantita una zona libera per la circolazione dei pedoni di larghezza pari ad almeno 2 m.

In ogni caso l'installazione non dovrà pregiudicare in alcun modo la funzionalità e la sicurezza della viabilità pedonale e/o ciclabile. L'installazione dovrà avvenire preferibilmente, in adiacenza a fabbricati o recinzioni di proprietà privata, preventivamente disponibile.

- Le installazioni non dovranno costituire occlusione a ingressi, "bocche di lupo" o vetrine di negozi.
- Per quanto non contemplato dal Piano valgono comunque le limitazioni previste dal D.L. 30 aprile 1992 n. 285 *"Nuovo Codice della Strada"* e s.m.i. e relativo Regolamento di esecuzione.
- Ci dovrà essere un parcheggio pubblico o privato (riservato ai clienti dell'edicola) nel raggio di 30mt. con almeno 10 posti auto delimitati.

Le limitazioni suindicate sono vincolanti per le nuove attività. Per le attività esistenti diventano tali in caso di trasferimento di sede o di sostituzione totale dell'edicola.

ARTICOLO 5
Forme particolari di vendita

La vendita di quotidiani e periodici a mezzo di distributori automatici, gestiti da editori, distributori o rivenditori, presuppone il rilascio di regolare autorizzazione amministrativa sulla base delle disposizioni contenute nel precedente articolo 4.
L'eventuale installazione di apparecchi automatici potrà avvenire in deroga a quanto disposto dal precedente art. 4 (localizzazioni ottimali delle rivendite) solo se collocata negli spazi gia autorizzati di un punto vendita esclusivo.

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NR. 56 DEL 11/11/2011

Nel territorio comunale non è consentita la vendita ambulante di quotidiani e periodici, salvo autorizzazione concessa dal Comune, con ordinanza, rilasciabile per esigenze particolari e periodi di tempo definiti (in occasione di feste, fiere, ecc.). In conformità con la legislazione vigente, la vendita ambulante è consentita in ogni caso ad editori, distributori ed edicolanti, attraverso propri dipendenti oppure collaboratori con rapporto coordinato e continuativo.
Senza autorizzazione di punto di vendita esclusivo è vietata la vendita di quotidiani e periodici in altri esercizi commerciali diversi da quelli indicati nel successivo articolo 15 In caso di vendita di quotidiani e periodici - regolarmente autorizzata - congiuntamente ad altra attività commerciale, vanno comunque rispettate le disposizioni di cui al successivo articolo 6.

ARTICOLO 6
Superficie minima e distanze – Abbinamento alla vendita di altre merci

Il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 2 della presente normativa è subordinato, oltre che ai criteri dei precedenti articoli 2 e 4, al rispetto delle seguenti superfici minime dei locali in cui viene effettuata la vendita:
- chioschi : mq. 3
- punti di vendita di soli quotidiani e periodici: : mq. 5
- punti di vendita in cui la vendita di quotidiani e periodici è abbinata alla vendita di altre merci : mq. 10

In caso di abbinamento alla vendita di altre merci, la superficie di vendita destinata alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali non può essere superiore al 30% di quella risultante in autorizzazione. Negli altri prodotti commercializzati possono essere ricompresi anche i pastigliaggi.
Negli altri casi la vendita di quotidiani e periodici in forma esclusiva deve essere effettuata con modalità ed in locali separati rispetto ad altre attività commerciali o di servizi ad essa contigui.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai punti di vendita esclusivi già autorizzati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 170/2001.
I locali o chioschi dove verranno ubicate le rivendite di quotidiani e periodici dovranno avere accesso diretto dalla strada ed essere collocati in maniera da consentire la facile individuazione da parte dei passanti.

ARTICOLO 7
Ampliamento della superficie di vendita

L'ampliamento della superficie di vendita è sottoposto a semplice comunicazione al Comune, nella quale deve essere garantito il rispetto delle disposizioni di natura urbanistico/edilizia ed, eventualmente, di natura igienico-sanitaria.

ARTICOLO 8
Trasferimento dei punti di vendita

Lo spostamento dell'ubicazione di un punto di vendita esclusivo è subordinato alla sola comunicazione al Comune, e può essere effettuato decorsi 30 giorni dalla stessa. A seguito dell'avvenuto trasferimento il Comune provvede alla voltura dell'autorizzazione con l'indicazione della nuova ubicazione.

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NR. 56 DEL 11/11/2011

In ogni caso il trasferimento dovrà garantire il rispetto delle previsioni di cui all'art. 6.

ARTICOLO 9
Subingresso

Il trasferimento della titolarità di un punto di vendita esclusivo di quotidiani e periodici per atto tra vivi, o mortis causa, o in gestione pro-tempore comporta il trasferimento dell'autorizzazione sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio.
Per ottenere l'autorizzazione al subingresso il nuovo titolare deve presentare apposita comunicazione al Comune e dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010, nonché la dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis, numeri 4,5,6 e 7 della legge 108/99.
L'attività può essere iniziata immediatamente dopo la comunicazione al Comune. A seguito dell'avvenuto subingresso il Comune provvede alla voltura dell'autorizzazione con l'indicazione della nuova titolarità.

ARTICOLO 10
Priorità

Le domande di nuove autorizzazioni sono esaminate dal Comune secondo l'ordine di presentazione cronologica (giorno).
A parità di condizioni vale l'ordine di protocollazione.

ARTICOLO 11
Iter procedurale per l'autorizzazione

Le domande di autorizzazione per l'apertura e le comunicazioni per l'ampliamento e/o il trasferimento di un punto di vendita di quotidiani e periodici vanno indirizzate al Comune e devono essere corredate dei seguenti documenti e indicazioni:
1) nome, cognome, data di nascita, indirizzo e codice fiscale del richiedente;
2) data e numero di iscrizione del richiedente al Registro Imprese, qualora l'attività venga svolta in forma societaria;
3) indicazione dell'ubicazione esatta del nuovo punto di vendita da attivare o del punto di vendita esistente da trasferire od ampliare con l'eventuale indicazione del suolo pubblico che si intende occupare;
4) dichiarazione dell'eventuale titolarità di autorizzazione commerciale, cui si intende abbinare la rivendita;
5) dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis numeri 4, 5, 6 e 7 della legge 108/99.
6) dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010.
la domanda dovrà essere inviata via PEC e dovrà essere firmata digitalmente . In tal caso per data di presentazione si intende quella della spedizione della pec.
L'autorizzazione amministrativa è rilasciata dal Comune, sulla base di quanto disposto dal presente piano.

ARTICOLO 12

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NR. 56 DEL 11/11/2011

Sospensione dell'attività

In caso di chiusura temporanea di un punto di vendita esclusivo per un periodo di tempo superiore ai 30 giorni, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuta chiusura. I titolari delle autorizzazioni di punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici sono tenuti a dare comunicazione scritta al Comune del periodo di chiusura relativo alle ferie estive.

ARTICOLO 13
Cessazione dell'attività

La cessazione dell'attività di qualunque tipo di esercizio ed a qualunque titolo intervenga, deve essere comunicata all'Ufficio Competente.
Alla comunicazione va allegato l'originale dell'Autorizzazione per tutti i tipi di esercizio che ne siano assoggettati e quelli delle prese d'atto, se emesse, per le altre.
In caso di morte l'obbligo di comunicazione della cessazione spetta gli eredi.
L'avvenuta presentazione della comunicazione di prosecuzione di attività da parte del subentrante non esime il cedente dall'obbligo di comunicare la cessazione e restituire l'autorizzazione.

ARTICOLO 14
Revoca dell'autorizzazione

La revoca dell'autorizzazione viene disposta dal Comune qualora il titolare:
- non attivi la rivendita autorizzata entro un anno dalla data di rilascio della relativa autorizzazione, salvo casi di forza maggiore adeguatamente documentati;
- sospenda l'attività di vendita per un periodo superiore ad un anno;
- perda i requisiti soggettivi ed oggettivi per il rilascio dell'autorizzazione.

Nei casi di cui ai primi due capoversi, la decadenza dell'autorizzazione viene dichiarata previa diffida al titolare a provvedere all'apertura della rivendita entro trenta giorni dalla data della notifica.

PARTE II
CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER PUNTI DI VENDITA NON ESCLUSIVI

ARTICOLO 15
Autorizzazione amministrativa e modalità di svolgimento dell'attività

Gli esercizi a prevalente specializzazione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f) del D.Lgs. 170/201 che intendono porre in vendita quotidiani e periodici con esclusivo riferimento alla specializzazione merceologica posta in vendita, devono richiedere al Comune il rilascio della relativa autorizzazione indicando i seguenti elementi:
1) nome, cognome, data di nascita, indirizzo e codice fiscale del richiedente;
2) data e numero di iscrizione del richiedente al Registro Imprese;

3) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010;
4) indicazione dell'esercizio interessato e dell'autorizzazione commerciale, cui si intende abbinare la rivendita;
5) dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis numeri 4,5,6 e 7 della legge 108/99.
Il Comune, accertata la rispondenza a quanto sopra indicato ovvero ai criteri del successivo articolo 16, rilascia l'autorizzazione di punto di vendita non esclusivo di quotidiani e/o periodici.
L'autorizzazione di punto di vendita non esclusivo non può essere trasferita né ceduta separatamente dall'attività primaria o prevalente dell'esercizio in base al quale era stata richiesta la relativa autorizzazione. E' consentito il trasferimento in gestione dell'attività di vendita di quotidiani e/o periodici anche separatamente dall'attività primaria, a condizione che venga svolta nei medesimi locali.
Non sono previste autorizzazioni in altri punti vendita non esclusivi.

PARTE III

NORME FINALI

ARTICOLO 16
Attività non soggette ad autorizzazione

Non è necessaria l'autorizzazione per punto di vendita esclusivo e non esclusivo per le seguenti casistiche:
a) vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
b) vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;
c) vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
d) vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
e) consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
f) vendita in alberghi e pensioni quanto essa costituisce un servizio ai clienti;
g) vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture .

ARTICOLO 17
Osservanza di altre leggi e regolamenti comunali

Per quanto non espressamente previsto dal presente piano vale quanto previsto dalla legislazione nazionale in materia (Legge 14/4/1999 n. 108 – D.Lgs. 24/4/2001 n. 170), dalle norme generali attinenti il commercio (D.Lgs. 31.3.1998 n. 114 e L.R. 6/2010) per quanto applicabili e dalla DCR n. VII/549 del 10.7.2002.
E' inoltre fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutti gli altri piani e regolamenti comunali vigenti ed in particolare dello strumento urbanistico, delle norme di polizia urbana e di quelle igienico-sanitarie.

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NR. 56 DEL 11/11/2011

OGGETTO: **SISTEMA DI DIFFUSIONE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA - APPROVAZIONE DEL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI E CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DEI PUNTI DI VENDITA NON ESCLUSIVI**

CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA
ART. 49 DEL T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
ESPRESSO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 56 DEL 11/11/2011

Il sottoscritto Responsabile di Posizione Organizzativa Settore Risorse Finanziarie, Sportello Unico, U.r.p. certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria sull'argomento della proposta di deliberazione indicata in oggetto ed esprime

PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE
RISORSE FINANZIARIE, SPORTELLO UNICO, U.R.P.

Ceresa Marina

Documento firmato digitalmente.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Falchetti Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
Belletti Angela

Documento firmato digitalmente.

Comune di Castel Goffredo (MN) - Piazza Mazzini 1 - C.A.P. 46042 Castel Goffredo (Mantova) - sito internet: www.comune.castelgoffredo.mn.it
C.F. 81001030204 - P.I. 00521810200 - Telefono 0376.7771 - Fax 0376.777.227 - p.e.c.: comunedicastelgoffredo.mn@legalmail.it